

Proc. n. R.G. notizie di reato  
Proc. n. R.G. G.i.p.

**TRIBUNALE DI TORINO**  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**ORDINANZA**  
**(ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p.)**

Il Giudice,  
visti gli atti relativi al procedimento a carico di:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

---

**IMPUTATI**

---

1)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv, c.p., 185 D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (in relazione all'art. 39, c. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262), poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 20 settembre 2019 (data di emissione del comunicato sull'approvazione del progetto di bilancio da parte del C.d.A.)

---

2)

delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv, c.p., 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

In Torino, il 24 ottobre 2019 (data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti).

---

3)

delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 185 D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (in relazione all'art. 39, c. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262), poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

---

In Torino, il 28 marzo 2020 (data di diffusione del comunicato).

4)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv, c.p., 185 D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (in  
relazione all'art. 39, c.1, L. 28 dicembre 2005, n. 262), poiché nelle rispettive qualità:

In Torino, il 18 settembre 2020 (data di emissione del comunicato sull'approvazione del progetto di bilancio da parte del C.d.A.).

5)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 40 cpv, 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:



In Torino, il 15 ottobre 2020 (data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti).

---

6)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, 40 cpv, c.p., 185 D. Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (in relazione all'art. 39, c.1, L. 28 dicembre 2005, n. 262), poiché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 17 settembre 2021 (data di emissione del comunicato sull'approvazione del progetto di bilancio da parte del C.d.A.).

7)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 40 cpv, 2622 c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:



In Torino, il 29 ottobre 2021 (data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti).

8)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, c.p., 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 29 aprile 2019, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata.

9)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, c.p., 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 28 aprile 2020, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata.

10)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, c.p., 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 30 aprile 2021, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata.

11)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110, c.p., 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

In Torino, il 2 maggio 2022, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata.

12)  
delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 2638, cc. 1 e 3, c.c., poiché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

In Torino, in data 27 aprile 2022.

13)  
illecito previsto e punito dagli artt. 5, 25 *ter*, c. 1 lett. b), s), c. 2, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,  
in qualità di persona giuridica responsabile dei reati di cui ai capi 2), 5) e 7), 12), commessi da:

14)  
illecito previsto e punito dagli artt. 5, 25 *sexies*, c. 1, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in qualità  
di persona giuridica responsabile dei reati di cui ai capi 1), 3), 4) e 6) commessi da:

In Torino, dal 20 settembre 2019 al 29 ottobre 2021.

15)  
illecito previsto e punito dagli artt. 5, 25 *quinqesdecies*, cc. 1 lett. a) e 2, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in qualità di persona giuridica responsabile dei reati di cui ai capi 9), 10) e 11) commessi da:

In Torino, dal 28 aprile 2020 al 2 maggio 2022.

In cui figurano Persone Offese:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
  
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

23.  
24.

25.

26.  
27.

28.

29.

30.  
31.  
32.  
33.

34.

35.  
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Identificati i responsabili civili in

-  
-

rilevato che nel corso dell'Udienza preliminare i difensori degli imputati eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore, in prima istanza, del Tribunale di Milano e, in seconda istanza, del Tribunale di Roma chiedendo, contestualmente, la rimessione della questione alla Corte di Cassazione;  
sentite le parti

**OSSERVA**

**1. Attività di indagine**

In primo luogo, occorre rilevare come il reato più grave, utile ai fini della determinazione della competenza territoriale, risulti pacificamente essere quello contestato agli imputati al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio e, cioè, il primo reato previsto dall'art. 185 del decreto legislativo 58 del 1998 che, per la parte qui di interesse, punisce "*Chiunque diffonde notizie false [...] concretamente idone[e] a provocare una sensibile alterazione di strumenti finanziari*" (aggiotaggio informativo): precisamente, agli imputati viene contestata la diffusione, tramite il comunicato stampa del 20.9.2019, di dati mendaci inerenti al bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2019.

Ciò posto, appare utile fornire una sintetica e non esaustiva panoramica dell'attività investigativa limitatamente alla questione qui di interesse, da cui emerge che Spa,

per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, si serve della S.p.a.<sup>10</sup>. - autorizzata da Consob all'esercizio del "Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate" (S.D.I.R.) e all'esercizio del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate (Storage) - attraverso il sistema denominato "IINFO": in particolare, in data 16 maggio 2014 S.p.a. e sottoscrivevano un "contratto di servizi IINFO" avente ad oggetto il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate, poi esteso, in data 19.5.2015, con decorrenza al 9.3.2015, anche al servizio di diffusione delle suddette informazioni.

Al fine di fornire tali prestazioni, IINFO si avvale di data center, gestiti dalla società Spa, dislocati in varie parti d'Italia e, precisamente, il data center utilizzato da IINFO per erogare il servizio richiesto da spa risulterebbe collocato in Roma, "

Con riguardo ai documenti relativi a Spa diffusi e stoccati attraverso il sistema "IINFO" si apprende, per quanto riguarda Comunicati e Avvisi (tra cui quello di cui al capo 1, qui di interesse), che:

- la "data ricezione reale" indica il momento in cui l'utente invia tali documenti a sistema IINFO per la loro diffusione;
- la "data reale diffusione" indica il momento in cui i documenti in discorso vengono diffusi dal sistema IINFO;
- la "data stoccaggio" indica il momento in cui i già citati documenti sono effettivamente accessibili dal pubblico tramite IINFO.

Infine, con riferimento all'inserimento e alla diffusione dei comunicati, si evidenzia che l'utente abilitato dalla spa - nella fattispecie - una volta selezionato il tipo di documento da inviare e compilati i campi recanti le ulteriori informazioni da inserire, esegue l'upload del file in formato pdf per caricarlo nel sistema "IINFO" dove viene criptato e firmato elettronicamente.

Una volta caricato il file, l'utente invia il documento al sistema "IINFO" dopo di che, trascorso circa un minuto, viene diffuso, nonché processato per lo stoccaggio: dal momento dell'invio al sistema "IINFO" per essere diffuso e stoccato, il documento non è più modificabile dall'utente e il processo è irreversibile.

Per quanto concerne lo specifico documento indicato al capo 1), dall'attività investigativa emerge che lo stesso viene diffuso in data 20.9.2019 attraverso i seguenti momenti:

- reale ricezione alle ore 18.48.38;
- reale diffusione alle ore 18.49.12;
- data stoccaggio alle ore 18.49.13;

per un tempo complessivo di 34 secondi.

In una successiva comunicazione - allegato 6 - il responsabile della filiale di Torino di , precisa che: "Borsa Italiana e Consob dal 2015 hanno una piattaforma (MIR) che fa da collettore delle comunicazioni fatte al mercato".

Per quanto concerne le Agenzie di Stampa, ulteriori precisazioni sul tema vengono fornite, in data 23.1.2023, da - responsabile dell'area Business Development di s.p.a. - la quale dichiara che: "Le agenzie di stampa possono collegarsi alla piattaforma tramite le credenziali che abbiamo fornito ovviamente solo a quelle che le hanno richieste e sottoscritto il contratto. Tali credenziali naturalmente consentono soltanto la consultazione dei documenti che sono a sistema, e non anche il caricamento di nuovi documenti. Comunque, le agenzie di stampa non effettuano molti login, perché per avere cognizione delle informazioni regolamentate diffuse dalle emittenti basta semplicemente collegarsi al sito internet pubblico del meccanismo di stoccaggio [www.info.it](http://www.info.it) [...] ai fini della diffusione non avviene alcuna trasmissione specifica verso le agenzie di stampa. Una volta che i documenti sono visibili sul sito pubblico [www.info.it](http://www.info.it), non vi è alcuna ulteriore trasmissione; tutti, incluse le agenzie di stampa, possono prendere cognizione delle informazioni regolamentate attraverso la consultazione dei siti pubblici dei meccanismi di stoccaggio, che al momento sono IINFO e Market Storage [...] il MIR è un sistema di Monitoraggio delle Informazioni regolamentate che, per quanto mi risulta, è utilizzato esclusivamente da Borsa Italiana e CONSOB per monitorare le informazioni regolamentate che vengono diffuse tramite i 2 SDIR attualmente operanti".

Sempre in ordine al funzionamento dei sistemi SDIR, NIS e della piattaforma IINFO vi sono, altresì, le dichiarazioni di dipendente CONSOB e responsabile dell'Ufficio Informazione Mercati il quale dichiara, in ordine alla diffusione delle notizie price sensitive, che: *“Qualche anno dopo la privatizzazione di Borsa Italiana, nel 2000 all'incirca gli obblighi informativi delle società emittenti venivano assolti tramite il NIS [...] che era gestito da Borsa Italiana, ovvero da una società del gruppo [...] Nel 2004 abbiamo la direttiva UE Transparency che viene recepita dalla regolamentazione CONSOB nel 2009. Con tale direttiva vengono introdotti i 3 step del ciclo informativo dell'informazione che nasce in seno all'emittente e viene comunicata al pubblico e all'autorità di vigilanza. Gli step sono: diffusione (al pubblico), stoccaggio (conservazione dei documenti) e deposito (presso l'autorità di vigilanza)”* precisando, poi, che con l'abolizione del comma 4 dell'art. 65-septies del Regolamento Emittenti: *“viene a cessare il controllo preventivo delle autorità di borsa sulle comunicazioni price sensitive (controlli che in passato consentivano di valutare l'eventuale sospensione dei titoli prima della diffusione delle medesime informazioni privilegiate), fermi restando i poteri di intervento successivi alla diffusione delle info price sensitive volti ad assicurare la corretta, completa e tempestiva comunicazione al pubblico”*.

Il prosegue affermando che l'emittente adempie agli obblighi di diffusione delle notizie price sensitive utilizzando il sistema SDIR e che la successiva fase di stoccaggio - che per CONSOB equivale alla notifica all'autorità stessa - attiene alla conservazione e correlata consultazione pubblica delle suddette informazioni puntualizzando, ancora, che: *“L'accesso allo SDIR è consentito solo agli emittenti, alle autorità di vigilanza e ai media collegati (a pagamento) mentre pubblicati online e accessibili a tutti sono i documenti stoccati nelle apposite sezioni riservate ai comunicati o ai documenti. SDIR e meccanismo di stoccaggio sono due strumenti tecnici differenti ancorché possano essere forniti dalla stessa azienda emittente”*.

Il teste in discorso, dopo aver affermato che la piattaforma MIR è un sistema che consente di visualizzare in tempo reale su un'unica interfaccia grafica tutti i comunicati diffusi dagli SDIR, evidenzia che: *“siamo noi che dobbiamo collegarci agli SDIR ovvero al sistema MIR dove vengono visualizzati in ordine cronologico tutti i comunicati diffusi da tutti gli emittenti. Confermo che non esiste alcun meccanismo di notifica/alert da parte delle società emittenti o dagli SDIR in merito alla diffusione dei comunicati”*.

In ordine ai poteri di controllo dei comunicati diffusi, il riferisce che CONSOB può chiedere all'emittente informazioni ulteriori da diffondere con altri comunicati mentre, in caso di errori, la stessa emittente dovrà emettere un nuovo comunicato con indicato “errata corrige” non essendo possibile modificare o eliminare comunicati già diffusi.

Passando, poi, ad analizzare la questione del periodo di “congelamento” o “embargo” previsto dal sistema NIS, i poteri di intervento delle autorità di vigilanza in tale periodo e se questi meccanismi siano ancora operativi, il riferisce che: *“noi potevamo valutare la sospensione del titolo che comunque di fatto attuava materialmente Borsa Italiana [...] era possibile, a differenza di oggi trattenere al diffusione del comunicato e previo contatto dell'emittente, ottenere la sostituzione, anche integrale, dello stesso o i chiarimenti necessari [...] in quel lasso di tempo si doveva decidere se intervenire sulle quotazioni e/o sul comunicato. Il comunicato restava congelato comunque per 15 minuti, anche se non c'era necessità di intervento. Se invece si riteneva opportuno intervenire sul comunicato, chiaramente il congelamento perdurava per tutto il tempo necessario alle verifiche del caso [...] Sia con le modifiche del Regolamento Emittenti nel 2009, che con l'introduzione del primo SDIR nel 2012, il congelamento del comunicato stampa di 15 minuti a borsa aperta era ancora operativo. Anche con le modifiche successive introdotte per adeguarsi al Regolamento UE MAR del 2014 e quindi anche dopo l'autorizzazione di altri SDIR (IINFO) è rimasto operativo il periodo di congelamento di 15 minuti. Questo è stato rimosso a seguito dell'abrogazione dell'art. 65-septies comma 4 del Regolamento Emittenti avvenuta con delibera CONSOB n. 19925 del 22 marzo 2017 [...] è cessato il controllo preventivo delle autorità di borsa sulle comunicazioni price sensitive, restando a disposizione i poteri di intervento successivi [...] Prima del 2017, a borsa aperta, l'embargo era automatico, mentre adesso si tratta di una facoltà che può esercitare l'emittente. In altre parole, oggi per embargo si intende una mera programmazione della diffusione e mentre il comunicato è in questa fase è ancora nella esclusiva disponibilità dell'emittente, questo non è visibile ad altri soggetti, nemmeno alle autorità di vigilanza che ovviamente non possono intervenire sullo stesso. Al contrario, prima del 2017 [...] il documento sotto embargo era già nella disponibilità delle autorità di vigilanza che potevano vagliarlo. Inoltre, ante modifiche del 2017, l'embargo era di 15 minuti, mentre adesso l'emittente può decidere discrezionalmente la durata dell'embargo. In*

definitiva l'opzione di embargo ancora oggi presente nella piattaforma IINFO è un servizio aggiuntivo opzionale messo a disposizione dell'emittente, ed è cosa totalmente diversa dall'embargo come inteso ante modifiche del 2017".

Come anticipato, all'interno di spa, la persona che si occupa della diffusione dei comunicati stampa è El la quale, sul punto, afferma: "Ricevuta l'autorizzazione del CFO ed il comunicato da diffondere, procedo a caricarlo sul portale di IINFO, utilizzando le mie credenziali. Nel caso in cui la borsa è aperta, bisogna fare una telefonata di pre-allertamento agli uffici di Borsa Italiana. Una volta avvenuta la diffusione mediante il portale IINFO, ne do comunicazione via e-mail al CFO e agli altri soggetti interessati dal comunicato [...] nonché ad un fornitore esterno che si occupa del caricamento del comunicato sul sito istituzionale di Juventus. Il fornitore di cui parlo si chiama [...] Il caricamento dei documenti sul sito istituzionale avviene ed è sempre avvenuto successivamente al caricamento su IINFO. Dopo il caricamento su IINFO, trasmetto via e-mail il documento da pubblicare sul sito di a , indicando nel corpo della mail quale sia l'orario di caricamento su IINFO, che viene quindi anche riportato sul sito di [...] Io ricevo una prima bozza in formato word [...] Questa bozza viene quindi approvata dal CFO verbalmente o via mail. Pertanto, procedo a convertire il documento approvato in pdf e alla sua diffusione su IINFO e sito istituzionale secondo le modalità che vi ho descritto. Quando carico il documento nella piattaforma IINFO e do il comando di invio, premendo effettivamente un pulsante denominato 'INVIO', il documento viene spostato nell'area della piattaforma denominata 'INVIATI'. Dopo qualche secondo, di solito entro un minuto, il documento compare anche nell'area della piattaforma denominata 'DIFFUSI'. Dal momento in cui premo invio e per tutto il tempo che trascorre fino alla diffusione (quindi dal passaggio dalle aree 'INVIATI' a 'DIFFUSI') non vi è alcuna possibilità di modifica del documento o di interruzione della procedura [...] Infine, il file pdf che carico su IINFO è il medesimo che invio a per la diffusione sul sito istituzionale".

Per quanto concerne, poi, il documento oggetto del capo d'imputazione sub 1), la riferisce di aver proceduto alla diffusione del Comunicato in data 20.9.2019 e di aver successivamente inviato una e-mail, alle ore 18.54, all'ufficio stampa e redazione web, nonché all'allora CFO , informandoli della suddetta diffusione.

La conclude asserendo che: "per quello che ricordi, i documenti e comunicati sin qui trattati sono stati tutti caricati da me su IINFO, perché così avviene per tutti i comunicati finanziari [...] Ho sempre utilizzato il PC portatile aziendale, anche quando per motivi di salute o per le restrizioni dovute alla pandemia ho lavorato dalla mia abitazione in (TO). Per la firma elettronica avanzata necessaria per caricare i documenti su IINFO ho avuto il token OTP sul mio smartphone personale".

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto vi sono le dichiarazioni di il quale, sebbene entrato in spa in epoca successiva alla diffusione del comunicato indicato al capo 1), ribadisce la procedura utilizzata dalla società in discorse per effettuare le comunicazioni al mercato azionario e, precisamente, per la parte qui di interesse, racconta: "i comunicati stampa vengono diffusi attraverso la piattaforma IINFO. Questa è una piattaforma online alla quale è possibile accedere attraverso delle credenziali di cui dispone, per quanto ne so, il - nella persona di - ed io [...] Una volta fatto l'accesso alla piattaforma, c'è un menu a tendina sul quale va indicata la tipologia di comunicato, la lingua, il titolo del comunicato - che va inserito a mano - e poi si allega il pdf del comunicato. Una volta caricato il pdf, c'è la fase della cosiddetta certificazione del file, ovvero un sistema di doppia verifica dell'utente che ha caricato il file che avviene attraverso l'inserimento di un codice che si ricava via mail o sms. Conclusa anche questa fase si procede alla pubblicazione, dando fisicamente il comando 'invia' alla piattaforma online. A questo punto ci sono delle caselle che restituiscono il messaggio che indica lo stato del comunicato quale 'inviato' e successivamente 'diffuso'. Il passaggio dallo status di 'inviato' a quello di 'diffuso' è praticamente istantaneo, passano pochi secondi. Solo dopo aver ricevuto conferma che il comunicato è diffuso, viene inoltrato il pdf alla funzione digital per la successiva comunicazione ai nostri canali [...] Non esiste una postazione fisica dedicata solo a tale procedura. Se le operazioni si svolgono nell'orario di lavoro, normalmente si utilizza il portatile aziendale presso l'ufficio in cui normalmente opero io o chi invia il comunicato. Tuttavia, il sistema di accesso alla piattaforma IINFO è strutturato in modo che l'accesso sia possibile da qualsiasi luogo o postazione, rileva soltanto il possesso delle credenziali e la possibilità di eseguire la procedura di doppia verifica. Quindi è possibile inviare i comunicati a IINFO per la diffusione anche 'da remoto' ovvero da casa o da altro luogo".

In ultimo, considerato che dall'attività d'indagine è emerso che "i servizi IINFO della società spa sono prestati tramite i data center della società che fornisce servizi di cloud computing" viene effettuato un approfondimento sul tema da cui - dopo una descrizione teorica dei sistemi di virtualizzazione e cloud computing - si trae la conclusione che: "La società , titolare dell'indirizzo Ip su cui sono presenti la homepage di linfop.it e la schermata di login è specializzata nella fornitura di servizi di cloud-computing. Come riportato sul loro portale, la gestisce tre piattaforme di cloud, con strutture in continua espansione, basata su architettura distribuita su tre data-center autonomi, ridondanti e connessi da doppi anelli in fibra ottica, con interfacce Hypervisor per la gestione delle risorse virtuali e ancora con sistemi di Disaster recovery distribuiti tra le sedi di Milano, Roma, Verona e Trento. La stessa offre altresì un servizio finalizzato alla gestione dei carichi e delle prestazioni, distribuito in diverse regioni geografiche (Milano, Francoforte e Amsterdam), autonome e interconnesse per garantire basse latenze di accesso. La descrizione teorica introdotta in questa informativa nella descrizione dei servizi di cloud computing, trova riscontro nella architettura dei servizi offerti descritta della società , è grazie a questo tipo di servizi che può essere garantita la business continuity e il failover. Infatti, in modo del tutto trasparente all'utente finale, un server di riferimento che eroga un servizio e fornisce una prestazione, può non dipendere univocamente da un solo apparato fisico associato a un preciso indirizzo IP in quanto questo può cambiare in base a situazioni contingenti, di bilanciamento dei flussi o di manutenzioni ordinarie o straordinarie dei dispositivi hardware e software che reggono l'ecosistema cloud".

## **2. La prospettazione accusatoria in tema di competenza territoriale**

Ciò premesso in fatto, la pubblica accusa (come evidenziato compiutamente nella memoria depositata in udienza che si allega) ritiene che la competenza territoriale del presente procedimento debba radicarsi presso il Tribunale di Torino sulla scorta del fatto che:

- a) la condotta si perfeziona nel momento in cui la notizia mendace esce dalla sfera del soggetto attivo (Cass. Pen., Sez. V, n. 28932 del 4.5.2011; Rv. 253755 - c.d. "caso Parmalat") e, quindi, nel caso di specie, nel momento in cui la , dall'ufficio di Torino (o dalla propria abitazione di ) "invia" il documento alla piattaforma "IINFO".
- b) l'attuale sistema "S.D.I.R. - IINFO" utilizzato da spa per la diffusione del comunicato incriminato differisce dal precedente sistema "NIS"

Rimandando ad un successivo paragrafo l'analisi degli arresti giurisprudenziali in tema di aggragamento informativo, appare qui utile evidenziare le differenze tra i due sistemi che, secondo l'accusa, si ricaverebbe dalle dichiarazioni della e dall'analisi comparata delle normative "NIS<sup>11</sup>" e "SDIR<sup>12</sup>", con l'ulteriore precisazione per cui sarebbe in ogni caso indimostrato che "il sistema NIS e i relativi server siano allocati presso la sede legale di Borsa Italiana".

Da tali elementi, sempre secondo l'impostazione accusatoria, si evince che nel sistema previgente, Borsa Italiana spa (pacificamente con sede legale a Milano) organizza e gestisce il sistema informatico "NIS" che utilizza, poi, per la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti dalle società emittenti attraverso l'invio degli stessi alle agenzie di stampa: in tale procedura, quindi, le società emittenti inviano tramite "NIS" un comunicato a Borsa Italiana Spa che, sempre tramite "NIS", lo trasmette alle agenzie di stampa che hanno la funzione di canale di distribuzione verso il pubblico e, infatti, nella previgente normativa si legge che "l'emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da aperte di almeno due agenzie di stampa".

<sup>11</sup> artt. 66, commi 2 e 3 e 67 comma 3 del Regolamento Emittenti in vigore al 30 maggio 2007 adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 modificata, da ultimo, dalla delibera n. 15960 del 30.5.2017 - art. 2.7.1. del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore al 28 giugno 2010 adottato con delibera Consob n. 17302 del 4.5.2010.

<sup>12</sup> artt. 65 quinquies, commi 1 e 2 del Regolamento Emittenti in vigore al 30 maggio 2007 adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 modificata, da ultimo, dalla delibera n. 22437 del 6 settembre 2022 già in vigore, per le parti di interesse, nella versione al 24.7.2019 - art. 2.7.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in vigore al 3 ottobre 2022 adottato con delibera Consob n. 22455 del 21.9.2022 - art. IA.2.5.1 delle Istruzioni al regolamento dei Mercati organizzati gestiti da Borsa Italiana s.p.a. in vigore al 3.10.2022.

Secondo la vigente normativa "SDIR", invece, Borsa Italiana spa non svolge alcun ruolo: le società emittenti, infatti, adempiono agli obblighi comunicativi mediante lo SDIR e, quindi, trasmettono e diffondono in proprio le informazioni regolamentate mediante, appunto, lo SDIR che è, al tempo stesso, sia strumento tecnico che canale di distribuzione al pubblico, senza alcun intervento da parte di Borsa Italiana s.p.a.

Il ricevimento dell'informazione da parte della piattaforma "1INFO", quindi, non proviene da Borsa Italiana spa ma avviene al momento del caricamento, prima che l'utente dia il comando "invio".

Riepilogando, quindi, la diffusione del comunicato price sensitive, nel caso di specie, avverrebbe nel seguente ordine cronologico:

- la \_\_\_\_\_, utente abilitato, carica sulla piattaforma il comunicato;
- il file viene criptato;
- viene sottoposto a firma elettronica avanzata;
- attraverso il comando "invio" viene diffuso.

Nel momento in cui viene digitato il comando "invio", quindi, il comunicato era già stato caricato sulla piattaforma, senza alcuna preventiva accettazione con la conseguenza che al momento dell'"invio" il file - come detto già presente nel cloud della piattaforma - viene reso pubblico.

Tale modalità di diffusione, quindi, secondo la Procura della Repubblica torinese, è analoga ad una qualunque interazione con una piattaforma digitale, ipotizzando il parallelismo - esclusivamente in tema di *locus commissi delicti* - con il reato di cui all'art. 600-ter c. 3 c.p. per il quale, pacificamente, "*il luogo di consumazione del reato coincide con il luogo nel quale è stato digitato il comando di invio delle foto per via internet*" (Cass. Pen., Sez. III, n. 826 del 2.12.2004; Rv. 231244-01).

In conclusione, la Pubblica accusa, rimarcando la differenza tra i sistemi "NIS" e "SDIR - 1INFO" evidenzia che con quest'ultimo sistema:

- il file viene caricato sulla piattaforma "1INFO" a Torino;
- il file, una volta caricato e criptato, diventa imm modificabile;
- il file viene inviato (e quindi diffuso) a Torino;
- la procedura è irreversibile;
- non vi è alcuna accettazione del sistema;
- non è previsto alcun intervento da parte di Borsa Italiana S.p.a.

Tra l'invio e lo stoccaggio passano 34 secondi e non è più previsto, rispetto al sistema "NIS" il c.d. "*periodo di congelamento*" pari a circa quindici minuti e valorizzato per determinare la competenza territoriale nel capoluogo Lombardo.

Viene ulteriormente precisato che:

- è impossibile che un blackout del server possa interrompere la diffusione delle notizie "price sensitive" (così come evidenziato nell'annotazione di P.G. del 9.12.2022);
- sono irrilevanti le dislocazioni territoriali di \_\_\_\_\_ s.p.a. non avendo alcun impatto sulla fuoriuscita dell'informazione ed essendo la piattaforma "1INFO" collocata su plurimi server cloud (così come evidenziato nell'annotazione di P.G. del 9.12.2022).

Il Tribunale competente, quindi, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe il Tribunale di Torino, essendo stata la notizia inviata da Torino, senza nessuna possibilità di un successivo intervento da parte del soggetto attivo ed essendo impossibile, come rilevato dalla Polizia Postale, stabilire il data server di \_\_\_\_\_ s.p.a. che ha "lavorato" l'informazione (con conseguente impossibilità di determinare la competenza in Roma).

### **3. l'eccezione difensiva**

Tralasciando, anche in tale caso gli arresti giurisprudenziali citati, che si esamineranno nel paragrafo successivo, le difese degli imputati evidenziano come, in realtà, il sistema "SDIR" sarebbe del tutto sovrapponibile rispetto al precedente sistema "NIS" (anche in tale caso si allega la memoria depositata per una più ampia illustrazione del tema).

Tale assunto si ricaverebbe, in primo luogo, dal disposto dell'art. 113-ter comma 4 lettera a) del TUF secondo cui "*la Consob autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate*": tale statuizione, quindi, contraddice quanto sostenuto dall'accusa posto che, se fosse vera l'affermazione secondo cui "*la procedura di diffusione è svolta in autonomia da parte dell'emittente*" non si comprenderebbe la funzione del soggetto terzo autorizzato da Consob.

Ulteriori argomentazioni si rinvengono, a detta delle difese, nel Regolamento Emittenti e, precisamente, nel disposto degli articoli 65 quinquies e 65 sexies che prevedono due modalità alternative di diffusione della notizia:

- la prima tramite l'utilizzo di uno SDIR;
- la seconda in proprio, che obbliga le società che non si avvalgono del sistema SDIR a inviare alla Consob documentazione idonea ad attestare che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate siano conformi alle prescrizioni regolamentari.

A fronte di tale "doppio binario" è, quindi, illogico affermare che la Juventus FC spa diffonde "in proprio" le informazioni regolamentate poiché, come risulta pacificamente, la stessa si avvale dell'alternativo sistema SDIR e, in particolare, di un soggetto terzo, autorizzato da Consob (Computershare spa), che effettua la diffusione dei comunicati stampa di Juventus FC spa tramite la piattaforma "11NFO".

Ad ulteriore conforto di tale prospettazione, a detta delle difese, soccorrerebbe la normativa tecnica di dettaglio e, precisamente, l'allegato 3I al Regolamento emittenti (introdotto con delibera Consob n. 16850 dell'1.4.2009 ed espressamente intitolato "requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di diffusione dell'informazione") che specifica la procedura e le seguenti autonome attività, indipendenti dalla società emittente, che pone in essere il sistema SDIR, in modo del tutto analogo a quelle poste in essere dal vigente sistema NIS: precisamente, vengono in rilievo i punti 3.6.1 e 3.7 del suddetto regolamento che prevedono, il primo, un c.d. "periodo di congelamento" per le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media e, il secondo, la procedura di diffusione delle informazioni regolamentate ai media.

Secondo le difese, quindi, esiste una specifica normativa di settore che regola in modo puntuale tutte le attività che il sistema SDIR, al pari del NIS, compie per la diffusione del comunicato effettuata, in effetti, da un soggetto terzo.

Sempre nel già citato allegato 3I, al punto 3.11 è, poi, previsto l'accesso riservato agli organi di controllo (Consob e Borsa italiana spa).

Dal dettato normativo sopra richiamato dovrebbe, quindi, desumersi che l'effettivo funzionamento dello SDIR sia così disciplinato:

- a) la società emittente inserisce nel sistema SDIR (così come nel sistema NIS) il comunicato ma non lo diffonde;
- b) una volta immesso il comunicato, lo SDIR notifica all'emittente l'avvenuta ricezione dello stesso;
- c) Borsa Italiana e Consob hanno accesso riservato e diretto al sistema SDIR;
- d) il sistema SDIR trasmette il comunicato ricevuto dall'emittente alle agenzie di stampa registrate e autorizzate e di lì al pubblico;
- e) solo all'esito di tale iter, interno al sistema SDIR, il comunicato si considera diffuso.

Infine, è irrilevante il fatto che con il sistema SDIR, il comunicato, una volta caricato sulla piattaforma e inviato, non sia più modificabile e la procedura sia irreversibile posto che ciò avveniva anche con il precedente sistema NIS, così come chiarito da Borsa Italiana s.p.a., nella cui comunicazione del 28.3.2011 (cfr. sentenza GUP di Torino del 21.3.2014 in Fondiaria SAI) si legge che: "una volta immesso nel sistema NIS un comunicato, questo usciva dalla disponibilità della società emittente, la quale non poteva più autonomamente ritirarlo o bloccarne la diffusione".

Alla stregua dei precedenti rilievi, quindi, la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Milano.

In subordine i difensori sostengono che, anche a voler accogliere la tesi della Procura della Repubblica di Torino, il data center utilizzato per erogare il servizio risulta collocato nell'.

di Roma (in particolare in via ) e, pertanto, la competenza si rinverrebbe presso il Tribunale di Roma.

#### **4. I precedenti giurisprudenziali**

Qualora dovessero accogliersi le argomentazioni difensive in tema di analogia tra i sistemi "NIS" e "SDIR" occorre, comunque, rilevare che in ordine al reato di aggraving informativo - sulla cui natura di reato di pericolo concreto vi è unanimità di vedute - appaiono sussistere, in tema di competenza territoriale, quantomeno due indirizzi giurisprudenziali di cui è utile dare conto - pur senza pretesa di assoluta completezza - in questa sede, a giustificazione della preventiva rimessione della questione a codesta Suprema Corte.

In ordine al primo indirizzo, appare di primaria importanza la sentenza emessa in relazione al "caso Banca Antonveneta"<sup>13</sup> che radica la competenza territoriale in Milano, sostanzialmente in quanto sede di Borsa Italiana s.p.a. e che, quindi, salvo casi eccezionali, crea una sorta di "Foro esclusivo" per il reato in discorso.

In particolare, il Giudice di legittimità, nella citata sentenza, osserva che le condotte della manipolazione informativa e della manipolazione operativa: "devono essere 'concretamente' idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, di talché il delitto in esame, assurgendo a reato di pericolo concreto, si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità di verificazione della sensibile alterazione dello strumento finanziario, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento naturalistico in funzione di ulteriore elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 185 L. n. 58/98, che il testo della norma in alcun modo giustifica.

Si è in presenza di un reato di pericolo concreto, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, perché è proprio in tale idoneità che consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato. Propriamente in ciò risiede il contenuto offensivo tipico della fattispecie, tenuto conto che il bene protetto dal previgente art. 181 TUF (nonché dagli artt. 2637 c e 185 TUF) e il corretto, trasparente ed efficiente andamento del mercato degli strumenti finanziari e delle operazioni che in esso si svolgono, al fine di garantire che il prezzo di un titolo rifletta esattamente il suo valore reale ed effettivo e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi e fraudolenti.

In altri termini, la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mercato regolamentato diviene oggettivamente percepibile ed è in grado di esplicitare la propria capacità decettiva solo quando si manifesta sul mercato: perciò è nel mercato che si consuma il reato e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società di gestione del mercato stesso (Borsa Italiana s.p.a.)".

Con particolare riferimento all'aggiotaggio informativo la Corte prosegue sostenendo che: "per valutare il momento consumativo del reato di aggiotaggio informativo tramite diffusione di false notizie, va detto che la comunicazione di notizie destinate ad essere divulgate (effettuata tramite l'immissione in rete NIS) è atto per sua natura recettizio. E', quindi, quantomeno necessario che la notizia che si vuol diffondere venga a conoscenza del suo primo destinatario, Borsa Italiana, perché possa parlarsi di diffusione. Diversamente si finisce con l'anticipare il momento della consumazione del reato a quello del compimento di un'attività unilaterale priva di qualsiasi rilievo anche materiale. Non basta, in altre parole, che il comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell'emittente; esso deve, per essere un 'comunicato', giungere, cioè, a destinazione. Anche in quest'ottica, dunque, la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è Milano, ove ha sede Borsa Italiana s.p.a. Tale impostazione ai fini di individuare il luogo di completa realizzazione della condotta (in tal senso 'consumazione') del reato punita dall'art. 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, trova ulteriore conferma ove si faccia richiamo alle modalità adoperate per ottenere la 'diffusione' al pubblico delle notizie che si assumono false e concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione in rialzo del prezzo delle azioni sul mercato".

La Corte di Cassazione, poi, in ordine all'utilizzo del sistema NIS, sottolinea che: "La procedura di divulgazione delle informazioni da parte delle società emittenti quotate, disciplinata dalle previsioni regolamentari di Consob e di Borsa Italiana impone che la trasmissione in via ufficiale delle comunicazioni al pubblico e a Borsa Italiana da parte delle società emittenti debba avvenire 'mediante l'invio di un comunicato a Borsa Italiana', utilizzando 'il sistema telematico Network Information System (NIS) organizzato e gestito da Borsa Italiana'. 'Borsa Italiana', poi, 'mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati' mediante l'invio dei medesimi, contestuale alla ricezione, alle agenzie di stampa collegate al sistema, nonché attraverso la pubblicazione di un 'avviso di borsa'. Essa può ritardare l'invio alle agenzie di stampa di quindici minuti dalla ricezione del comunicato [...] od anche per un tempo non determinato [...] L'emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa'... È evidente, pertanto, che il mero invio della comunicazione alla Borsa non costituisce ancora divulgazione al mercato di notizie concretamente in grado di alterare il sistema fisiologico di formazione dei prezzi dei titoli, almeno fin tanto che nella catena procedurale non si inserisca la mediazione della citata

<sup>13</sup> Cass. Pen., Sez. V, n. 49362 del 7.12.2012; Rv. 254063-01.

*destinataria, con le modalità esaminate. Ed invero la 'diffusione' avviene quando Borsa Italiana, a Milano, invia il comunicato alle agenzie di stampa. Non vi è dubbio che, se Borsa Italiana ritarda la diffusione comunicandolo a CONSOB, e le negoziazioni vengono sospese, il reato non è consumato".*

La Corte, infine, dopo aver dato atto che le sovraesposte argomentazioni non contrastano con l'arresto giurisprudenziale relativo al "caso Parmalat" conclude affermando che: *"Conclusivamente, ritiene questa Corte di legittimità che la struttura del reato di aggio, così come sopra delineata, fa sì che solo nel momento in cui avviene la diffusione della notizia al pubblico interessato - (che, tramite il NIS Borsa Italiana diffonde) - o si realizza l'operatività, necessariamente comparando sul book di Borsa e provocando automatiche negoziazioni, può realizzarsi il pericolo di una concreta alterazione dei titoli e si perfeziona, così, l'attitudine della condotta lesiva del bene giuridico protetto".*

Tale indirizzo giurisprudenziale, che trova numerosi riscontri anche in sede di giurisprudenza di merito - così come evidenziato nell'istanza ex art. 54 quater, comma 3, c.p.p. presentata dalle difese in data 28.11.2022 che si richiama sul punto - non appare conciliabile (diversamente da quanto ritenuto nella succitata sentenza sul "caso Antonveneta") con il precedente giurisprudenziale inerente al c.d. "caso Parmalat"<sup>14</sup>, qui di seguito illustrato.

Al fine di analizzare tale arresto giurisprudenziale appare utile prendere le mosse dalle considerazioni svolte nella sentenza di Primo Grado e, in particolare, nelle pagine da 32 a 35 (richiamate anche nella decisione di legittimità) in cui viene dipanata la questione di competenza territoriale.

Precisamente, nella citata sentenza, il Tribunale di Milano da atto del fatto che, in sede di questioni preliminari, riteneva sussistere la propria competenza sulla scorta del fatto che *"la divulgazione al pubblico, che consuma il reato di aggio [ha] luogo solo mediante il contributo ultimo della stessa società di gestione del mercato, dal cui server (NIS) il comunicato viene posto a disposizione della generalità indistinta di investitori".*

Sempre nella stessa sentenza, i Giudici di merito, dopo aver ripercorso le argomentazioni svolte a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale precedentemente formulate scrivono, alle pagine 34 e 35: *"queste considerazioni in diritto - svolte al tempo delle questioni preliminari e sulla base di una conoscenza evidentemente minima dei fatti di causa - si rivelano, peraltro, del tutto superflue alla luce dell'istruttoria dibattimentale, la quale ha dimostrato inoppugnabilmente come la gestione ultima della comunicazione al mercato, da parte del gruppo Parmalat, avvenisse esattamente in Milano. In particolare, Tonna [...] ha spiegato che la informativa al mercato e all'autorità di vigilanza veniva gestita presso la Parmalat Finanziaria s.p.a., che aveva notoriamente sede in Milano. In particolare, il comunicato stampa veniva redatto dal direttore generale di Parfin che era Petrucci, ovvero dalla responsabile dei rapporti con il mercato, che era Irene Cervellera. Dopodiché, la bozza veniva trasmessa a Collecchio, per la approvazione dello stesso Tonna o di Tanzi, e restituita a Milano, per la divulgazione al pubblico.*

*Questo percorso è stato ribadito e specificato dalla teste Cervellera, che [...] della comunicazione era responsabile diretta. La Cervellera ha detto che la divulgazione di comunicati stampa [...] aveva luogo in Milano, dalla Parmalat Finanziaria. Segnatamente la testimone [...] ha riferito che era Petrucci a preparare la prima bozza di comunicato. Questa bozza veniva - poi - rivista dalla stessa Cervellera e dal responsabile dell'ufficio stampa Gian Guido Oliva [...]; quindi la bozza veniva trasmessa a Collecchio, ove ne prendevano sempre visione Tonna e Tanzi, ed infine restituita alla stessa Parfin per la diffusione al pubblico [...] In ultimo, lo stesso commissario Bondi, ha riferito che tutta la comunicazione al mercato passava dalla Parfin e che, come da lui stesso direttamente osservato, i comunicati venivano gestiti da Petrucci ed emessi attraverso Parfin.*

*In conclusione, è da Milano che avviene l'inoltro del comunicato alla Borsa".*

La questione di competenza territoriale inerente al "caso Parmalat" viene, quindi, demandata al Giudice di legittimità che - sebbene il caso concreto presenti alcune differenze rispetto al caso che ci occupa, considerato che, indipendentemente dal sistema utilizzato ("NIS" in quello "SDIR" in questo) nel caso Parmalat, l'ufficio che si occupa dell'invio del comunicato è comunque a Milano a differenza dell'odierna vicenda, in cui l'analogo ufficio si trova a Torino - fornisce interessanti argomentazioni in ordine al *locus commissi delicti* del reato di aggio informativo.

<sup>14</sup> Cass. Pen., Sez. V, n. 28932 del 4.5.2011; Rv. 253755 - 01

La Suprema Corte, dopo aver escluso la rilevanza in ordine al luogo in cui il comunicato veniva deciso e confezionato, nonché a tutte le comunicazioni interne, evidenzia che: *“il reato di aggio è un reato di mera condotta (di pericolo concreto) e che, pertanto, ‘uno actu perficitur’ l’illecito si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scoppio valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo”*.

La Corte prosegue affermando che: *“nel caso PAR.FIN. la ‘diffusione’ dell’informazione illecita avvenne mediante l’inserimento della stessa nel sistema informativo del mercato di Borsa. Vale a dire, con l’immissione nel server del Network Information System - NIS’, sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei risparmiatori la notizia (cfr. Sent. Trib., pag. 32/33). In tal modo consentendo alla notizia una comunicazione estesa a tutti i possibili interessati [...] Poiché i comunicati del novero società PARMALAT erano trasmessi al mercato mobiliare dal ‘NIS’ operativo in Milano (come dimostrato a pag. 34/35 della detta sentenza, mediante le dichiarazioni di TO., CE., O. e BO. che hanno descritto la prassi operativa interna al gruppo [...]) i giudici del merito hanno giustamente individuato nel capoluogo lombardo il luogo della commissione del reato e, quindi, della competenza territoriale, ivi essendosi consumato il reato (o ciascun frammento della vicenda continuativa di aggio). Non essendovi, d’altra parte, possibilità di distinguere, nella struttura di ‘pericolo concreto’, il momento dell’invio della notizia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso dei valori, non è corretto assegnare interesse ad un successivo tempo della condotta illecita. Del resto, anche per questo secondo momento il locus commissi delicti deve identificarsi in Milano, ove risiedono gli uffici della Borsa Valori, al cui interno si sarebbe palesata l’idoneità effettiva dell’informazione, protesa ad alterare il valore degli strumenti finanziari interessati”*.

La Corte conclude, sul punto, rilevando che: *“Tornando, dunque, al caso qui dedotto, soltanto con il formale ‘invio’ e con il comunicato stampa, autorizzato dai preposti alla governance della società, può ravvisarsi la effettiva comunicazione al mercato dei risultati di bilancio consolidato [...] quali concordati nella seduta di consiglio di amministrazione del 28.3.2003 di PAR. FIN. Spa. L’invio del comunicato fu operazione espletata in Milano, ivi, pertanto, si consumò l’aggio informativo”*.

Con tale ultima sentenza la Corte di Cassazione individua - o quantomeno sembra individuare (posto che il problema sottoposto alla Corte era parzialmente differente rispetto a quello oggi in oggetto e che, in alcuni passaggi, la motivazione appare ambigua) - quale *“locus commissi delicti”* il luogo di invio del comunicato, in ragione delle seguenti argomentazioni:

- secondo la Corte il reato in questione è *“uno actu perficitur”* e si consuma nel momento in cui la notizia viene diffusa e, cioè, *“esce dalla sfera del soggetto attivo”*.  
Invero, anche con il precedente sistema NIS la notizia esce dalla sfera del soggetto attivo dal momento in cui l’utente abilitato - nel nostro caso la - digita il comando *“invio”* dal proprio ufficio (nel nostro caso ubicato a Torino) e, appunto, invia il comunicato, posto che da tale momento il comunicato stesso è immutabile e la procedura è irreversibile.  
Peraltro, l’interpretazione secondo cui la *“diffusione”* della notizia foriera di scoppio valutativo del titolo coincide con l’uscita, della notizia stessa, *“dalla sfera del soggetto attivo”*, viene ripresa anche da ulteriori pronunce della Corte di Cassazione<sup>15</sup>;
- nella ricostruzione del fatto la Corte evidenzia che: *“i comunicati del novero societario PARMALAT erano trasmessi al mercato mobiliare dal ‘NIS’ operativo in Milano [...] (come dimostrato a pag. 34/35 della detta sentenza le dichiarazioni di TO., CE., O., BO. che hanno descritto la prassi operativa interna al gruppo [...])”*.  
Invero, l’esplicito richiamo alle suddette testimonianze appare sintomatico del fatto che la Corte - forse con formula ambigua - ha inteso valorizzare, quale momento consumativo del reato, l’invio del comunicato dall’Ufficio di PAR.FIN. (che comunque si trovava a Milano); le testimonianze di cui sopra, infatti, sono rilevanti poiché individuano nell’ufficio di Milano della PAR.FIN. il luogo di invio del comunicato e non certo per determinare il funzionamento o l’allocazione del sistema “NIS”;
- infine, anche nell’ultimo capoverso citato della sentenza la Corte, al fine di determinare il *“locus commissi delicti”*, fa riferimento al formale ‘invio’ e al comunicato stampa, autorizzati dai preposti alla governance della società concludendo che *“l’invio del comunicato fu operazione espletata in Milano, ivi, pertanto, si consumò l’aggio informativo”*.

<sup>15</sup> Le più recenti sono Cass. Pen., Sez. V, n. 53437 del 19.10.2018; Rv. 275134 - 01; Cass. Pen., Sez. V, n. 3555 del 7.9.2021

Con tali frasi la Corte appare riferirsi all'invio effettuato dagli uffici di PAR.FIN. posto che tale invio è l'unico che può essere autorizzato dalla governance della società, essendo gli ulteriori passaggi avulsi dal controllo dei vertici della società stessa.

Alla luce di quanto esposto, quindi, mentre la Corte, nel *"caso Antonveneta"*, al fine di decidere il luogo di consumazione del reato in questione, ha dato rilievo al momento e al luogo *"in cui si manifesta l'idoneità dell'azione a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, perché è proprio in tale idoneità che consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato"* e perciò *"è nel mercato che si consuma il reato e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società di gestione del mercato stesso (Borsa Italiana s.p.a.)"*, nel *"caso Parmalat"* pare aver dato rilievo al momento in cui la notizia viene *"inviata"* dall'ufficio della società a ciò preposto, essendo questo il momento in cui la notizia stessa *"esce dalla sfera del soggetto attivo"*.

Anche l'indirizzo giurisprudenziale in ultimo citato ha un aggancio nella giurisprudenza di merito e, in particolare, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa dalla sezione I in data 7.1.2008 (in un caso riguardante l'aggiotaggio manipolativo), statuisce che: *"il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui l'agente determina l'immissione in rete dell'offerta di vendita o di acquisto artificiosa in quanto l'immissione stessa in rete del dato è idonea, considerato il circuito in cui è inserita, ad arrivare immediatamente a tutti gli operatori e a creare il pericolo di un'alterazione dei prezzi [...] Il reato in oggetto deve, pertanto, ritenersi consumato in Macerata ove gli ordini disposti [...] sono stati immessi in rete"*.

L'inconciliabilità tra i due differenti filoni giurisprudenziali viene rilevata anche in dottrina in cui si sottolinea che: *"con specifico riferimento alla manipolazione informativa, la sentenza Antonveneta ne qualifica la condotta come 'atto per sua natura recettizio'. Intendendo, cioè, l'informazione giuridicamente rilevante, solo nella misura in cui sia portata a conoscenza di un destinatario. Ne consegue 'che la notizia che si vuol diffondere venga a conoscenza del suo primo destinatario, Borsa Italiana, perché possa parlarsi di diffusione' [...] La consumazione, di conseguenza, cade 'nel luogo di successiva diffusione al pubblico delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli' cioè la sede della Borsa Valori in Milano."*

*Non può non percepirsi la differenza rispetto all'orientamento espresso nel caso Parmalat: non è sufficiente l'invio della notizia (cioè, nei termini della sentenza Parmalat, l'uscita dalla sfera del soggetto' che la emette), ma occorre la ricezione da parte della società di gestione, la quale 'media' tra invio della notizia e sua ricezione al pubblico"*.

Anche in sede dottrinale, poi, si è riproposta la medesima divisione poc'anzi tratteggiata, in quanto alcuni autori ritengono che l'orientamento che considera la diffusione di informazioni un atto recettizio enfatizzi il ruolo delle società di gestione: queste ultime, infatti, non hanno alcun potere discrezionale sul contenuto delle informazioni così da poterne bloccare il flusso potendo soltanto ritardare il corso delle informazioni alla luce della situazione di mercato.

Altri autori ritengono, invece, che - pur a fronte del rilievo critico per cui dalla tesi sostenuta nel caso *"Antonveneta"* deriverebbe l'inevitabile conseguenza di un monopolio del Tribunale meneghino per il reato di aggiotaggio, con il rischio di un orientamento giurisprudenziale esclusivo - l'effettiva conoscenza della notizia da parte della società di gestione o dell'autorità di vigilanza, sia requisito di fattispecie coincidente con il momento consumativo del reato di aggiotaggi informativo.

## 5. Conclusioni

Come noto, la c.d. *"riforma Cartabia"*, ha introdotto, mediante l'art. 24 bis c.p.p., un giudizio incidentale per la definizione della questione della competenza territoriale: in particolare, come si rileva anche nella Relazione illustrativa redatta dall'Ufficio del Massimario, la nuova disposizione mantiene l'impianto strutturale dell'art. 21 c.p.p., ma introduce una fase incidentale, che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale, per la soluzione della questione stessa, consentendo al Giudice di merito - sia che valuti di respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, sia che rilevi d'ufficio la propria incompetenza - di investire senza ritardo la Corte di Cassazione.

Si introduce, così, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d'ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che il Giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice competente ex art. 23 c.p.p., al fine di provocare l'eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l'annullamento della sentenza ex art. 24 c.p.p.: tale meccanismo, evidentemente, risponde al principio della

